

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1966

(44<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **CORNAGGIA MEDICI**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, numero 1431, e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » (1868) (D'iniziativa del senatore Zenti) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 447, 449, 450, 454, 457
BONALDI . . . . .	450, 456, 457
CARUCCI . . . . .	454
DARÈ . . . . .	454
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	451, 457
PIASENTI, relatore . . . . .	448, 449, 457
ZENTI . . . . .	450

« Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (1872) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE . . . . .	459
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	459
ROSATI, relatore . . . . .	459

La seduta è aperta alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Arnaldi, Bonaldi, Cagnasso, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, Fanelli, Giorgi, Palermo, Piasenti, Polano, Roasio, Rosati, Traina e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

**ANGELILLI**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zenti: « Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431, e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » (1868)**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zenti: « Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431, e 16 ago-

stro 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare ».

Come i colleghi sanno, tale disegno di legge, inizialmente assegnato alla nostra Commissione in sede referente, è stato poi, su richiesta unanime della Commissione stessa, a noi deferito in sede deliberante.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la 5<sup>a</sup> Commissione ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1868, nonché il proposto emendamento sostitutivo dell'articolo 15, relativo alla copertura finanziaria, per cui l'onere per il 1966 è meglio precisato in lire 870.000 e quello per il 1967 è calcolato in lire 12.100.000, con riduzione sempre dello stanziamento di cui al capitolo 3042 (Servizi dell'Aeronautica - « manutenzione macchinari, utensili, eccetera »), comunica di non opporsi al suddetto emendamento e all'ulteriore corso del provvedimento.

« Subordina il suddetto parere all'adesione del Governo, in sede di Commissione di merito, alla proposta riduzione di bilancio ».

**P I A S E N T I**, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, il disegno di legge in discussione ha suscitato in me un certo travaglio, anche se l'impegno finanziario recato si concreterebbe in una somma modesta, soprattutto se rapportata alla complessa tematica del problema, che investe praticamente tutta l'Aeronautica militare nei quadri degli ufficiali.

Un altro mio travaglio consiste nel dover riprendere in esame la legge di avanzamento, la quale ha avuto apportate da noi tante e tali modifiche — certamente giustificate da situazioni obiettive, ma in numero che oramai non si ricorda più — da rendere auspicabile una sua totale revisione organica.

Noi ci troviamo, dunque, di fronte ad una serie di questioni per le quali prima di tutto io stesso ho voluto — anche per mettermi a posto con la coscienza — valutare se la soluzione di una, di qualcuna o di tutte

potesse, per avventura, suscitare dei casi di analogia troppo spesso accaduti e che gli onorevoli colleghi ben conoscono. Infatti, pur con il massimo riguardo per le nostre attribuzioni e per l'esperienza che abbiamo di simili circostanze, sappiamo tutti che sovente si provvede alle esigenze di una categoria mentre, per una serie di vicende particolari, ad un'altra, avente caratteristiche e necessità affini, non si provvede, per cui si rende indispensabile intervenire in tempi successivi. La qual cosa determina un legiferare frammentario, come del resto spesso si è dovuto rilevare.

Questa constatazione è stata, dunque, uno dei motivi del mio travaglio, per cui mi sono voluto accertare, prima di tutto, che il complesso delle norme sul quale oggi ci soffermiamo fosse tale da esaurire la tematica prospettata dagli ufficiali dell'Aeronautica e da risolvere, per quanto è ragionevole e umano, l'insieme delle difficoltà e dei problemi affrontati.

In concreto, che cosa abbiamo davanti a noi? Tre settori di problemi. Uno di essi riguarda gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica, uno gli ufficiali medici, uno gli ufficiali di commissariato e d'amministrazione. Che cosa è accaduto, in sintesi, che riguardi tali categorie? Mi preme soprattutto soffermarmi su questa sintesi introduttiva perchè tutto il resto non è che lo strumento attraverso il quale si cerca di operare per porre rimedio agli inconvenienti lamentati. Dunque, mi chiedevo, che cosa è avvenuto? Ci troviamo di fronte a due situazioni, che hanno provocato un penosissimo disagio nell'ambito delle Forze armate. In primo luogo la guerra, che benchè finita da oltre vent'anni ci ha lasciato anche in questo caso il suo retaggio, facendo intasare i vari gradi di ufficiali, che hanno avuto uno scarso riconoscimento, agli effetti della carriera, di quanto hanno dato alla Patria nelle vicende dell'ultimo conflitto.

In secondo luogo, confluenza, in questa situazione di intasamento, di un consistente organico, per cui ci si trova a lamentare ciò che il proponente lamenta nella sua introduzione, ossia che ufficiali dei gradi più

bassi debbano rimanere nel grado stesso per 15 od anche 20 anni, pur possedendo, magari, un titolo di studio accademico. Lo stesso dicasi, ad esempio, per i capitani piloti, che hanno maturato esperienze tecniche di primissimo ordine, i quali sono indotti spesso a passare all'Aeronautica civile, apportandovi il contributo delle loro qualità — prezioso in momenti, come l'attuale, di soluzioni nuove, moderne, veramente avveniristiche — per evitare di permanere nel grado per un periodo di 8 anni. E si tratta di una carriera oltremodo difficile, resa ingrata, ardua al di là di quelle che normalmente sono le difficoltà della progressione nei gradi militari, che pure ognuno sa quanto sia più impervia di quella del settore civile.

Il disegno di legge del senatore Zenti attiene al settore degli ufficiali che va dai capitani ai maggiori, ai tenenti colonnelli, per quanto riguarda il ruolo naviganti; ai maggiori ed ai tenenti colonnelli per gli ufficiali di commissariato; ai capitani per quelli di amministrazione.

Sintetizzo adesso le norme attraverso le quali il senatore Zenti, non *sine divino afflatu*, vuol sbloccare, per gli ufficiali di questi ruoli, la presente situazione, dando a tanti valorosi servitori dello Stato un riconoscimento in termini di progressione di carriera.

Per quel che riguarda i capitani piloti, nel triennio dal 1967 al 1969, aumenti di promozioni da 40 a 50, con aumento delle aliquote di valutazione da un undicesimo ad un decimo. Per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti, nel triennio di cui sopra, aumento dell'aliquota di valutazione da un ottavo ad un quinto.

**P R E S I D E N T E .** Per i maggiori non è previsto alcun aumento?

**P I A S E N T I ,** *relatore.* I maggiori vengono a beneficiare indirettamente della situazione che si verifica per i capitani.

Per quanto riguarda, infine, gli ufficiali medici, si passerebbe da 3 maggiori generali in 4 anni a uno l'anno; nel 1966 si avrebbero quattro colonnelli da promuovere in più.

Si avrebbe, poi, una modifica permanente in tema di organico degli ufficiali di commissariato, ruolo commissariato, per i gradi di maggiore e di tenente colonnello: i maggiori si riducono da 49 a 34, i tenenti colonnelli da 72 a 67 con sei promozioni annue; nel triennio dal 1967 al 1969 si avrebbero due promozioni annue in più rispetto alle attuali, al grado di colonnello.

Per il ruolo d'amministrazione, nel triennio di cui sopra, si avrebbero 3 maggiori in più ogni anno.

Il congegno studiato — sul quale mi rendo conto di stare dicendo molto poco o nulla, anche perchè dovremmo avere davanti a noi, proiettato sulla parete, un quadro sinottico della situazione attuale, con in rosso le variazioni — frutto dell'ammirevole sforzo del senatore Zenti, nonchè di studi condotti dagli organi responsabili del Ministero, dà la sicurezza di un assetto degli ufficiali dell'Aeronautica qual è desiderato dalle varie categorie. Che poi si tratti di categorie meritevoli di interessamento, credo possa essere dimostrato dal fatto che, ad esempio, tra i colonnelli medici in attesa dei nuovi provvedimenti vi sono dei docenti universitari: e tutti sappiamo quanto sia difficile ottenere una docenza universitaria nelle materie mediche; oppure dal fatto che noi « bruceremmo », con delle norme sgraziate od inadeguate, le esigenze e le capacità professionali dei capitani piloti dotati di particolari esperienze nel campo dei *jet*, ufficiali che l'Aeronautica militare ha il dovere di cercare di trattenerne presso di sé.

Se si tiene conto di tutti questi fattori, è evidente che le premesse per un benevolo accoglimento della proposta del senatore Zenti ci sono. Il resto viene di per sé: si tratta di un meccanismo il quale si svolge secondo determinati parametri e formule che non sarebbe opportuno toccare, perchè è tutto un complesso di norme di natura tecnica, frutto di accurato studio. Ragione per cui pregherei gli onorevoli componenti la Commissione di non voler proporre eventuali emendamenti, perchè altrimenti tutto il congegno pazientemente studiato minaccerebbe di alterarsi.

Devo aggiungere che quando, nell'esame del provvedimento da me fatto, sono giunto all'articolo 15 e mi sono accorto che tutto l'insieme delle norme — che non definirò semplicemente toccasana, perchè si tratta di disposizioni valide, opportune e attese — si quantifica, sul piano finanziario, in un onere molto modesto, ho subito pensato che qualunque amministrazione statale sarebbe ben lieta di poter andare incontro alle aspettative e alle esigenze di categorie dipendenti con un impegno finanziario tanto limitato.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Piasenti per la sua chiarissima relazione, che, insieme con quella minuziosa del proponente, danno una idea precisa e completa del problema.

**B O N A L D I .** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, pur ribadendo ancora una volta, in via preliminare, l'opinione più volte espressa che sarebbe molto più opportuno pervenire all'elaborazione di un provvedimento legislativo che affrontasse nel suo insieme la materia dell'avanzamento, manifesto avviso favorevole al disegno di legge in discussione. Mi corre, peraltro, l'obbligo — malgrado le dichiarazioni fatte dal relatore, senatore Piasenti — di preannunciare la presentazione, da parte mia, di due emendamenti, rispettivamente agli articoli 13 e 14.

All'articolo 13, proporrei di sostituire l'attuale formulazione con la seguente: « Alla colonna 3 della tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, nella parte relativa al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in corrispondenza al grado di tenente, il testo è sostituito con effetto dal 1º gennaio 1967 dal seguente: 2 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente ».

La ragione di tale emendamento è la seguente.

Come i colleghi sanno, il Corpo di commissariato aeronautico è composto da due ruoli: il ruolo commissariato e il ruolo amministrazione.

Nel ruolo commissariato il tenente, che deve avere una laurea, e che ha saltato il grado di sottotenente, per diventare capitano deve fare 3 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente.

Per contro, il tenente del ruolo amministrazione, che non è laureato e che deve aver fatto un anno di sottotenente, per diventare capitano deve fare 2 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di aeroporto od incarico equipollente.

Attualmente, quindi, un laureato entrato nel ruolo commissariato diventerà capitano dopo tre anni di anzianità da tenente, mentre un semplice diplomato entrato nel ruolo amministrazione diventerà capitano ugualmente dopo tre anni di anzianità, fatti però uno da sottotenente e due da tenente.

Per porvi rimedio, il disegno di legge in discussione propone di portare a 4 anni la permanenza al grado di tenente dell'ufficiale del ruolo amministrazione, in modo che questi diventerà capitano dopo totali 5 anni ( 1 da sottotenente a 4 da tenente).

A mio avviso, però, questo aggravio di carriera è ingiusto e meglio sarebbe abbreviare la permanenza al grado di tenente degli ufficiali del ruolo commissariato.

L'emendamento da me proposto mira appunto a ridurre la permanenza al grado di tenente degli ufficiali del ruolo commissariato a 2 anni (anzichè gli attuali 3 anni), mentre gli ufficiali del ruolo amministrazione diventerebbero capitani dopo 3 anni (come è ora, invece dei 5 anni che vorrebbe proporre il disegno di legge in discussione).

Il secondo emendamento che, a mio avviso, sarebbe opportuno apportare, riguarda la soppressione dell'articolo 14, in quanto tale articolo mira a dare valore retroattivo alla legge, mentre è più corretto che i nuovi criteri di valutazione incomincino ad operare con l'entrata in vigore della legge stessa e non prima.

**Z E N T I .** Signor Presidente, anzitutto debbo rivolgere un caldo ringraziamento al relatore, senatore Piasenti, per la sintesi perfetta che ha fatto di questo lungamente elaborato disegno di legge.

Debbo confidare, proprio con animo fraterno, a tutti i membri della Commissione, che l'idea della presentazione del disegno di legge mi è venuta un po' dalla esposizione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1965, fatta dal senatore Rosati; in quella sede era stato messo in chiara evidenza il problema in tutta la sua portata, sia pure con una certa brevità nell'enunciazione. In tale occasione io stesso sottolineai l'esigenza di dare una dimensione meno difficile a questi ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica ed a tal fine presentai due disegni di legge, che successivamente ho unificato nel nuovo testo che è venuto oggi in discussione.

Nel corso dell'elaborazione del disegno di legge, ho interpellato non so quante volte lo Stato Maggiore dell'Aeronautica; ho avuto dissensi, ho avuto approvazioni, ho avuto nuove istanze, ho avuto richieste di rettifica. Ogni volta mi sono fatto scrupolo di chiedere il parere degli organi tecnici e così pure ho fatto per quel che concerne l'oggetto dell'emendamento preannunciato dal collega Bonaldi.

A questo riguardo, debbo sottolineare che l'elevazione del periodo di attribuzione specifica da due a quattro anni per i capitani del Corpo commissariato, ruolo amministrazione, è stata indicata e voluta proprio dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica, perchè sarebbe potuto avvenire questo: non procedendo al suddetto allineamento del periodo minimo di attribuzione specifica, gli ufficiali del ruolo amministrazione sarebbero stati avvantaggiati rispetto ai periodi previsti per i medici, i commissari, eccetera, tutte categorie di ufficiali che entrano con il grado di tenente, in possesso di laurea e con regolare concorso; mentre il ruolo amministrazione, pur altamente benemerito, annovera in sé ufficiali che sono o semplicemente diplomati o provenienti dai ruoli sottufficiali, e quindi possono non essere in possesso neppure di diploma di scuola media superiore.

Quindi, portando da due a quattro anni il periodo di attribuzione specifica, fatti i conti sulla carta, senatore Bonaldi, in base all'organico a ruolo aperto ed all'anzianità

degli ufficiali, si ha che i tenenti del ruolo amministrazione avranno la promozione a capitano dopo cinque anni e mezzo di carriera. Lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ritiene che questo sia il periodo minimo indispensabile per acquisire quella esperienza che consenta di porre, sullo stesso piano degli ufficiali medici e commissari, quelli del ruolo amministrazione.

Da ultimo, onorevoli colleghi, debbo darvi alcune precisazioni di ordine finanziario. Dato il ritardo, non attribuibile ad altro che all'iter un po' faticoso del presente disegno di legge, ho ritenuto di proporre un emendamento sostitutivo dell'articolo 15, relativo alla copertura finanziaria, per cui l'onere per il 1966 è meglio precisato in lire 870.000 e quello per il 1967 è calcolato in lire 12 milioni e 100 mila, con riduzione sempre dello stanziamento del capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa che, una volta tanto, non riguarda i viveri o il vestiario, ma la manutenzione di macchinari, utensili e via dicendo.

Ritengo superfluo ripetere quanto ha già detto egregiamente il senatore Piasenti. Il limitato costo di questo provvedimento merita di essere affrontato e sopportato, data l'entità del provvedimento stesso nella sua varia e complessa articolazione, a soddisfacimento di istanze che da anni premono sul Governo e sul Parlamento.

**G U A D A L U P I**, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nella seduta della Commissione difesa del Senato del 12 ottobre scorso — durante l'esame del disegno di legge in sede referente — dopo talune osservazioni e preoccupazioni sollevate da alcuni senatori, la Commissione medesima deliberò, con l'adesione del rappresentante del Governo nella persona di chi vi parla, un breve rinvio della discussione al fine di approfondire, con un esame ulteriore del provvedimento, alcuni aspetti relativi alla copertura dell'onere finanziario comportato e alla possibilità di apportare degli emendamenti.

Il Governo è ora in grado di sciogliere le riserve sul disegno di legge del senatore Zenti, con il quale, in buona sostanza, si tende a riordinare i ruoli degli ufficiali del-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)44<sup>a</sup> SEDUTA (9 novembre 1966)

l'Aeronautica militare in servizio permanente, per renderli più aderenti alle situazioni di fatto che in questi anni si sono determinate, con un aggravamento delle condizioni di promovibilità e quindi di avanzamento degli ufficiali del ruolo navigante, e dei Corpi di commissariato e di sanità.

Su questo nuovo testo, che unifica i due precedenti disegni di legge che lo stesso senatore Zenti aveva molto seriamente e responsabilmente elaborato, il Governo attendeva di far conoscere il proprio parere al momento opportuno ed il momento opportuno si è appunto maturato in questi giorni.

Al riguardo possiamo dire che con il disegno di legge in discussione non si dirotterebbe dalla volontà politica del Ministero della difesa che rimane ferma sul principio che soltanto in casi eccezionali e per provvedimenti a carattere del tutto temporaneo si possa addivenire alla sanatoria di situazioni riconosciute insostenibili.

Il disegno di legge in discussione, dunque, il quale, come si ricava dall'ampissima relazione che l'accompagna, stabilisce modifiche a due leggi fondamentali sull'organico del personale dell'Aeronautica militare — quella del 27 ottobre 1963, n. 1431, e quella del 16 agosto 1962, n. 1303 — può essere accettato solo nella misura in cui si considera il suo carattere di eccezionalità e il fatto che predispone una soluzione organica, in quanto risolve le questioni relative all'organico di detto personale non soltanto sul piano contingente, ma anche su quello di una prospettiva a lungo termine.

È vero, in realtà, che le necessità del settore sono state più volte prospettate al Ministero della difesa e da questo al Ministero del tesoro, ma tutti conoscono le difficoltà che si riscontrano ogni qual volta si debbano approntare provvedimenti che comportino un aumento della spesa.

Mi si consenta ora di esaminare nel merito il disegno di legge, sul quale ha riferito in modo assai ampio e con squisita e apprezzata competenza il senatore Piasenti.

Alla legge organica sull'avanzamento degli ufficiali del 12 novembre 1955, n. 1137, sono state apportate, sino alla fine del 1964, ben 25 modificazioni relative alle tre Forze

armate, modificazioni settoriali, parziali, che hanno inevitabilmente generato uno stato di insoddisfazione. Anche per tale ragione è nei voti e nella volontà del Governo, e del Ministero della difesa in particolare, una rielaborazione globale di tutta la materia. Non credo di anticipare nulla di nuovo affermando, prima che il ministro Tremelloni parli alla Camera dei deputati sullo stato di previsione della spesa del Dicastero della difesa per il 1967, che intendimento del Ministero è di procedere ad una riorganizzazione di tutto il corpo delle leggi sull'avanzamento. Se poi tale nostro intendimento dovesse ulteriormente cozzare contro una situazione di fatto, correggibile solo mediante provvedimenti che, per quanto eccezionali e transitori, possano comunque convogliarsi in quella visione organica di cui ho già dato ampie notizie nelle precedenti sedute, il Governo sarà ben lieto di affidare al Parlamento la responsabilità dell'adempimento formale di una procedura così delicata e complessa; come avviene appunto per il disegno di legge in esame, che ha lo scopo — come ho già detto — di porre rimedio ad una situazione particolarmente grave esistente in taluni ruoli di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare, predisponendo opportune modificazioni delle disposizioni vigenti.

Non tedierò la Commissione ripetendo quanto così bene ha già detto il relatore. Soltanto su un punto mi permetto di insistere, anche in ragione della mia vecchia esperienza di parlamentare investito di responsabilità di opposizione ieri e di Governo oggi: quello relativo ai rapporti tra Aeronautica militare e aviazione civile, argomento affrontato anche dal senatore Zenti tra le tante motivazioni addotte nella relazione che accompagna il provvedimento.

Negli scorsi anni, in effetti, ci siamo trovati di fronte a un massiccio esodo di ufficiali piloti di altissima e provata capacità anche a livello competitivo, al quale abbiamo cercato di far fronte nel 1962-63 — riuscendo nello scopo soltanto in parte, grazie anche all'intervento del Presidente di questa Commissione, degli Stati Maggiori e del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile

— dando luogo ad una convenzione che consente di creare dei piloti che possono essere utilizzati nella Aeronautica militare o nella aviazione civile. Fino ad allora, però, abbiamo visto con grande rammarico che buona parte dei nostri ufficiali, specialmente di complemento, addottorati nella scienza del volo moderno (perchè si tratta, a mio avviso, di una vera e propria scienza), compiuto l'obbligo di leva nei limiti di tempo prescritti dalla legge per tale categoria, cercavano di essere assorbiti dall'aviazione civile, le cui possibilità economico-finanziarie superano di gran lunga quelle del nostro modesto bilancio. Di conseguenza ci siamo trovati nell'assoluta esigenza di dover affrontare il problema, che ha trovato una soluzione sia pur momentanea, ma tuttavia tale — a quanto riferiscono gli Stati Maggiori — da dare sufficienti garanzie in merito al soddisfacimento del fabbisogno di piloti da parte dell'Aeronautica militare.

La difficoltà dello sviluppo della carriera specialmente nei gradi iniziali, d'altra parte, ha arrecato indubbiamente un danno di carattere psicologico giacchè, come è stato detto, si tratta di personale difficilmente sostituibile, considerato l'intenso periodo di preparazione e gli ingenti mezzi che esso richiede; preparazione che, oltre tutto, comporta una spesa notevolissima, di molto superiore a quella dei tempi del nostro amatissimo Presidente, quando le esercitazioni avvenivano non già su aviogetti, ma su aerei ad elica. Ciò dicendo, non voglio assolutamente mancare di rispetto ai piloti della vecchia generazione, quanto piuttosto evidenziare che il progresso comporta inevitabilmente una maggiore organizzazione; cosa questa che non può non trovare, come prima conseguenza — sul piano dei rapporti umani, oltre che tecnico — il soddisfacimento delle esigenze alle quali vuole appunto ovviare, temporaneamente ed eccezionalmente, ma in un'ampia prospettiva organica, l'odierno provvedimento.

La Commissione finanze e tesoro, nel trasmettere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge ed all'emendamento sostitutivo dell'articolo 15, relativo alla copertura finanziaria, per cui l'onere per il

1966 e meglio precisato in lire 870.000 e quello per il 1967 è calcolato in lire 12.100.000, con riduzione sempre dello stanziamento di cui al capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, subordina il parere stesso alla adesione del Governo, in sede di Commissione di merito, alla proposta riduzione di bilancio. A tal proposito debbo dire che l'adesione del Governo circa la sopportabilità dell'onere è piena e convinta. Le disponibilità del citato capitolo, infatti, sono abbastanza congrue rispetto alle esigenze e sono destinate a spese di vario genere a carattere discrezionale. Per quanto riguarda in particolare l'anno in corso, la riduzione di 870.000 lire non potrà comportare difficoltà alcuna, considerando che lo stanziamento da cui si attinge è di lire 1.188.000.000; lo stesso dovrebbe accadere per il 1967, anche se i prelievi aumenteranno a 12.100.000 lire.

A questo punto occorre considerare che le spese facenti capo al capitolo 3042 (manutenzione macchinari, utensili e attrezzature, eccetera) non possono essere calcolate alla perfezione in sede di previsioni, in quanto il fabbisogno finanziario è sempre influenzato da numerosi fattori, quali, ad esempio, le necessità dell'attività addestrativa, gli incidenti di volo, i prezzi di mercato, e via dicendo; inoltre, le variazioni di programma che intervengono nel corso dell'esercizio possono comportare congrue riduzioni di spesa. Ne va dimenticato, come ho già riferito in altre occasioni e come è stato ampiamente dimostrato alla stessa Commissione finanze e tesoro, che il bilancio della difesa è un bilancio consolidato, per cui il Tesoro non mette a nostra disposizione, nel corso dell'esercizio, altri fondi oltre quelli già stanziati in bilancio.

Quindi, anche per questo motivo, cioè per il fatto di non poter attingere, per il finanziamento di nuovi provvedimenti, che ai fondi destinati alle Forze armate, il Ministero della difesa deve ridurre quelle che sono chiamate spese di carattere direzionale. Non vi è dunque nulla di diverso che abbia alterato la fisionomia del nostro bilancio; vi è solo il reperimento di questi pochi fondi necessari, appena 12.100.000 lire in più

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)44<sup>a</sup> SEDUTA (9 novembre 1966)

nell'ambito di un capitolo, la cui riduzione si è ritenuto non avrebbe comportato conseguenze di rilievo per il settore alle cui esigenze il capitolo medesimo deve sopperire.

Lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, da parte sua, ha dato il suo assenso. Io, come rappresentante del Ministero della difesa, per tutte le considerazioni fatte ed aderendo a quanto espresso dal relatore e dal proponente, mi rimetto alle decisioni della Commissione. Faccio però osservare che l'eventuale presentazione ed accoglimento di emendamenti comporterebbero un'ulteriore revisione della materia, compromettendo una armonia di norme così faticosamente raggiunta. Ragione per cui pregherei il senatore Bonaldi di non voler insistere sugli emendamenti preannunciati. In caso contrario, dovrei chiedere un rinvio della discussione, rinvio che peraltro nuocerebbe agli interessati in quanto ritarderebbe l'entrata in vigore del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per la sua lucidissima esposizione e per la lealtà con la quale ci ha chiarito la situazione in merito alla copertura finanziaria degli oneri comportati dal disegno di legge.

**CARUCCI.** Pur dichiarandoci favorevoli al provvedimento, non possiamo non richiamare ancora una volta la necessità di predisporre una legge organica in materia di avanzamento, onde porre una buona volta fine all'interminabile serie di provvedimenti parziali. Siamo, ad ogni modo, lieti di apprendere dal rappresentante del Governo che qualcosa del genere si sta approntando.

**DARE'.** A nome del mio Gruppo mi dichiaro favorevole al disegno di legge nella sua attuale formulazione. Desidero anzi ricordare che avevo in un primo tempo avuto in animo di proporre un emendamento anch'io, ma che ho poi desistito appunto per non turbare l'equilibrio del disegno di legge ed evitare il verificarsi di reazioni a catena, tali da arrestare l'iter di un provvedimento tanto atteso.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo naviganti normale, è modificata come segue:

a) l'aliquota dei generali di divisione aerea non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione è fissata in 1/2;

b) negli anni 1966, 1967, 1968 e 1969 l'aliquota dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione è fissata in 1/5;

c) per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore dei capitani è fissato in 50 unità all'anno;

d) l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione è fissata in 1/10.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

È abrogato l'articolo 8 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431.

*(È approvato).*

**Art. 3.**

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa al ruolo ufficiali medici, è modificata come segue:

a) il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore generale è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1966, in una unità all'anno;

b) per l'anno 1966 il numero delle promozioni tabellari al grado di colonnello è raddoppiato. Per completare le promozioni per detto anno si procede alla formazione



4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)44<sup>a</sup> SEDUTA (9 novembre 1966)

di apposito quadro di avanzamento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa nuova valutazione di tutti i tenenti colonnelli compresi nella aliquota già determinata al 31 ottobre 1965;

c) fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico, l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta è calcolata sul numero dei posti in organico diminuito degli ufficiali valutati.

(*È approvato*).

#### Art. 4.

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa al ruolo naviganti speciale, è modificata come segue:

« Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico, l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta è calcolata sul numero dei posti in organico diminuito degli ufficiali valutati ».

(*È approvato*).

#### Art. 5.

La tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, è sostituita, nella parte relativa agli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, dalla tabella annessa alla presente legge.

(*È approvato*).

#### Art. 6.

Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge, è fissato, per gli anni 1967, 1968 e 1969, in 6 unità annuali. Per effettuare dette promozioni l'aliquota dei tenenti colon-

nelli non ancora valutati da ammettere a valutazione è fissata in 16 unità all'anno, in deroga a quanto stabilito dalla predetta tabella.

(*È approvato*).

#### Art. 7.

Le eccedenze risultanti nel grado di maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in dipendenza della riduzione dell'organico, quale fissato dall'unità tabella, sono riassorbite con promozioni al grado superiore di altrettanti maggiori sotto la data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

#### Art. 8.

Le eccedenze risultanti nel grado di tenente colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in dipendenza della riduzione dell'organico, quale fissato dall'unità tabella, e delle promozioni di cui all'articolo 7 sono riassorbite, a partire dal 31 dicembre 1966, unicamente mediante collocamenti in soprannumero da disporsi ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, nella misura di sette unità per ciascuno degli anni 1966, 1967 e di sei unità per l'anno 1968 in più rispetto a quelle da collocare in soprannumero per la formazione delle necessarie vacanze organiche.

(*È approvato*).

#### Art. 9.

Le eccedenze risultanti nel grado di colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, per effetto dell'aumento per anni 3 delle promozioni fisse dei tenenti colonnelli, saranno riassorbite con le vacanze organiche che si forme-

ranno, in detto grado, per le cause previste dalle lettere *b*), *c*), *e*), dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nonchè con il collocamento in soprannumero, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, a partire dal 31 dicembre 1969, di un colonnello all'anno in più rispetto a quelli da collocare in soprannumero per la formazione delle necessarie vacanze organiche. Di tali eccedenze non si terrà conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo per la valutazione fino al 30 ottobre 1969.

(È approvato).

#### Art. 10.

Per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni fisse stabilite dalla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, per i capitani del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, è fissato in 10 unità all'anno da disporsi con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, anche se non esistono vacanze organiche. La aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per le predette promozioni è di nove unità per ciascuno dei primi due anni; per il terzo anno l'aliquota stessa sarà formata con tutti i capitani aventi una anzianità di servizio permanente effettivo non inferiore ai 25 anni.

(È approvato).

#### Art. 11.

Le eccedenze organiche esistenti nel grado di maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in servizio permanente effettivo, all'entrata in vigore della presente legge e quelle derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 10, saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno a qualsiasi titolo e di esse non si terrà conto nella determinazione delle ali-

quote di ruolo per la valutazione dei tenenti colonnelli.

(È approvato).

#### Art. 12.

Negli anni 1967, 1968 e 1969 le promozioni dei maggiori del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sono fissate, con decorrenza 31 dicembre, in quattro unità all'anno, oltre a quelle eventualmente disponibili, prima di tale data, per effetto di vacanze createsi a qualsiasi titolo nel grado di tenente colonnello.

Le suddette quattro promozioni saranno disposte collocando in soprannumero altrettanti tenenti colonnelli ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189.

(È approvato).

#### Art. 13.

Alla colonna 3 della tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, nella parte relativa al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1967, dal seguente:

« 4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di Ente senza funzionario delegato oppure quale addetto al servizio contabile presso Ente centrale o territoriale o periferico ».

B O N A L D I . Mi permetto di insistere, signor Presidente, nella presentazione dell'emendamento prima preannunciato.

L'emendamento, dunque, tenderebbe alla sostituzione dell'intero articolo 13 con il seguente: « Alla colonna 3 della tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, nella parte relativa al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in corrispondenza del grado di tenente, il testo

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)44<sup>a</sup> SEDUTA (9 novembre 1966)

è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1967, dal seguente:

" 2 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente " ».

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho già espresso in merito l'opinione contraria del Governo.

P I A S E N T I , *relatore*. Sono stati prima esposti dal senatore Zenti dei dati acquisiti in base a valutazioni di carattere anche pratico effettuate dallo Stato maggiore dell'Aeronautica; valutazioni in base alle quali non sembra che l'articolo 13, nella formulazione attuale, possa danneggiare la categoria che l'emendamento Bonaldi intenderebbe favorire. Vi è infatti una progressione di carriera tale, già illustrata sia dal collega Zenti che dal collega Bonaldi, per cui non vedo l'opportunità di modificare l'articolo in questione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, proposto dal senatore Bonaldi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13.

(*È approvato*).

#### Art. 14.

Le aliquote di valutazione eventualmente già formate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate e nuovamente determinate, con riferimento al 31 ottobre 1966, ai sensi dei precedenti articoli.

B O N A L D I . Come già preannunciato, propongo un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Non mi sembra, infatti, il caso di dare carattere retroattivo alle norme contenute nel disegno di legge, come si vorrebbe appunto con l'articolo in discussione, in quanto la decorrenza di esse deve, più correttamente, aver luogo dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo, proposto dal senatore Bonaldi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 14.

(*È approvato*).

#### Art. 15.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, calcolato per il corrente esercizio in lire 4.500.000, verrà provveduto mediante prelevamento dallo stanziamento iscritto in conto del capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966.

Il senatore Zenti ha proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, così formulato:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, calcolato per il corrente esercizio in lire 870.000, verrà provveduto con riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966.

Alla copertura dell'onere per l'anno finanziario 1967, calcolato in lire 12.100.000, verrà provveduto con riduzione dello stanziamento iscritto nel corrispondente capitolo per l'anno finanziario medesimo ».

Su tale emendamento hanno espresso avviso favorevole il Governo e la Commissione finanze e tesoro.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

#### Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla tabella allegata.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)44<sup>a</sup> SEDUTA (9 novembre 1966)

TABELLA

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (d)
1	2	3	4	5	6
<b>RUOLO COMMISSARIATO</b>					
Ten. Gen. . . . .	—	—	1	—	—
Magg. Gen. . . . .	scelta	—	3	1 ogni 4 anni (b)	tutti
Colonnello . . . . .	scelta	1 anno quale direttore di commissariato di Regione aerea od incarico equipollente	27	1 ogni anno	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Ten. Col. . . . .	scelta	2 anni quale capo di un ufficio di una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente anche se compiuti in tutti o in parte nel grado di maggiore	67	4	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . . . . .	anzianità	—	34	—	—
Capitano . . . . .	scelta	2 anni quale capo ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente, superare gli esami	116	8 o 9 (c)	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e dei tenenti in ruolo (d)
Tenente . . . . .	anzianità	3 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente	72	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(c) Ciclo di 2 anni: 8 promozioni il primo anno 9 il secondo anno.

(d) Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione è calcolata sul numero dei posti di organico diminuito degli ufficiali già valutati.

(E approvata).

Onorevoli colleghi, ringrazio il senatore Zenti, proponente del disegno di legge, il quale, pur avendo una utilissima origine marinara, ha voluto occuparsi con tanta cura dei Corpi e dei Servizi dell'Aeronautica militare.

In modo particolare desidero ringraziare l'onorevole Sottosegretario per quanto ha detto nei confronti dei nostri piloti e per quanto ha fatto per essi. Noi abbiamo la esigenza di tenere alto lo spirito di questi piloti che sono elementi straordinariamente selezionati dal punto di vista psicofisico, scientifico, tecnico e dell'esperienza. Questi piloti debbono trovare un incentivo a rimanere in servizio — l'ho già detto altre volte — anche nell'aumento dell'indennità di volo, nell'aumento dell'indennità militare, e via dicendo. Comunque, con il disegno di legge oggi discusso si accelera la loro carriera.

Rivolgo ancora un ringraziamento all'onorevole Sottosegretario ed esprimo al relatore, senatore Piasenti, la mia personale gratitudine.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Rinvio della discussione del disegno di legge: « Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (1872)**

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Deroga temporanea alla Tabella 1 an-

nessa alla legge 12 novembre 1965, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ».

R O S A T I , *relatore*. Onorevole Presidente, riterrei opportuno proporre alla Commissione il rinvio della discussione del disegno di legge alla prossima seduta, avendo necessità di approfondirne l'esame.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole alla richiesta di rinvio, atteso che l'onorevole relatore ha bisogno di ulteriori approfondimenti della materia. Desidero tuttavia fin d'ora far presente che, trattandosi di un provvedimento di deroga temporanea, lo stesso in tanto potrà raggiungere i suoi scopi in quanto sarà tempestivamente approvato dal Parlamento. Come si legge, infatti, nella relazione che accompagna il disegno di legge, presentato di concerto dal Ministro della difesa e dal Ministro del tesoro il 6 ottobre 1966, il problema presenta carattere di assoluta urgenza, che ne giustifica una sollecita approvazione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12,45.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari